



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ed in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (di seguito anche "MUR"), con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al quale "*sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologia e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: "*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario*", nonché il comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: "*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio*";



**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'articolo 1, comma 580, che così dispone: *“Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, della legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;

**VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: *“Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca”*;

**CONSIDERATO** che le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n.1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato “Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato”;

**CONSIDERATO** pertanto che l'importo totale del fondo per l'anno 2025 è pari a 16,2 milioni di euro;

**TENUTO CONTO**, dunque, che le risorse relative al contributo per spese di locazione abitativa di cui al richiamato articolo 1, comma 580, della legge n. 197/2022 sono destinate, entro i limiti complessivi sopra citati, agli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento

- che siano fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
- che appartengano a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che siano studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali non è prevista la necessità di tale requisito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- che non usufruiscano di “altri contributi pubblici per l'alloggio”, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;



**PRESO ATTO** che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare un meccanismo di erogazione dell'anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un preciso tetto di spesa e, dall'altro, anche dell'esigenza di erogare tale contributo, fino a concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne facciano richiesta all'ateneo di appartenenza;

**SENTITO** il Ministro dell'economia e delle finanze, che sul punto ha trasmesso il parere con nota prot. n. 40221 del 9 settembre 2025;

## **DECRETA**

### Articolo 1

(Tetto di spesa e determinazione del fabbisogno effettivo)

1. Il tetto massimo nazionale di spesa corrisponde all'importo totale del fondo. Il Ministero dell'università e della ricerca determina l'importo del contributo spettante a ciascun ateneo in base al suo fabbisogno, commisurato al numero di studenti beneficiari quali individuati all'esito della procedura di selezione delle domande, gestita da ciascuna università.
2. Ciascun ateneo, entro il termine che il MUR indica annualmente con separato atto, adotta un bando che preveda la possibilità, per tutti gli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento, di presentare domanda di ammissione al beneficio entro trenta giorni dall'adozione dello stesso bando.
3. Il suddetto bando dovrà indicare espressamente tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia, come di seguito indicati:
  - essere studenti iscritti, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento, presso università statali non aventi carattere residenziale;
  - essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
  - aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
  - appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'ISEE corrente;
  - rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che si sia studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel qual caso non è prevista la necessità di tali requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  - non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico.
4. Il bando dovrà, inoltre,



- prevedere che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- precisare che il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo.

## Articolo 2

(Ripartizione delle risorse per ateneo ed erogazione del contributo agli studenti)

1. Gli atenei effettuano tutti i controlli necessari sulle dichiarazioni presentate per l'accesso dello studente al beneficio e verificano, anche in raccordo con gli organismi regionali per il diritto allo studio, che l'avente diritto non risulti già destinatario di ulteriori contributi pubblici per l'alloggio.
2. Entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame.
3. Con decreto direttoriale del MUR, in esito alle comunicazioni di cui al comma 2, è determinato l'importo *pro capite*, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo *pro capite* del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo. L'importo *pro capite* costituisce esclusivamente uno strumento di calcolo utilizzato dal MUR al fine di determinare la quota del fondo spettante a ciascuna delle università e non vincola l'ateneo in ordine alla determinazione del contributo spettante agli studenti beneficiari. Le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo.
4. Le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto. È in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri.
5. I termini per l'espletamento delle suddette procedure sono determinati con separato atto del Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA

*Sen. Anna Maria Bernini*